



RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI POSTA FIBRENO

C/da Carpello, snc - 03030 POSTA FIBRENO - FR

Tel. 0776.888021 - 0776.887276 - Fax 0776.887184

Sito internet: www.parchilazio.it/postafibreno

Mail: riservapostafibreno@regione.lazio.it - Pec: riservanaturale@postafibrenopec.it

NULLA OSTA N. 7

PROT. N. 1504 DEL 11/03/2022

Il Direttore

Al Comune di Posta Fibreno
Piazza Cesare Battisti, 4
03030 POSTA FIBRENO (FR)

Al Servizio Vigilanza
della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno
SEDE

OGGETTO: Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno - Richiesta taglio alberi, ditta Iannotta Luigi. Nulla Osta art. 28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e s.m.i..

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza presentata presso il Comune di Posta Fibreno, Ente gestore della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, in data 16 dicembre 2021, Prot. n° 6909, dalla ditta Iannotta Luigi, che in qualità di proprietario e conduttore del fondo come dichiarato in domanda, richiede l'autorizzazione ad effettuare un intervento di taglio alberi, su area distinta catastalmente al foglio n° 6, particella n° 827 del Comune di Posta Fibreno in località Carpello, ricadente in zona B2 della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno;

VISTA la nota integrativa, prot. n. 238 del 13 gennaio 2022, in cui il Sig. Iannotta Luigi dichiara di aver indicato, per mero errore, nell'istanza di taglio piante presentata in data 16 dicembre 2021 come particella interessata al taglio la n° 827 al posto della particella n° 814;

PREMESSO che l'art. 4, comma 1, della legge Regione Lazio 29 gennaio 1983 n. 10 di "Istituzione della Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fibreno", ne affida la gestione al Comune di Posta Fibreno;

VISTO l'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 28 e 33 della legge Regione Lazio 6 ottobre 1997 n. 29 "Norme in materia di Aree Protette Regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39";

CONSIDERATO che questa Riserva Naturale non dispone del Piano e del Regolamento dell'Area Protetta, approvati dalla Giunta Regionale;

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 2 marzo 2015 sono stati adottati il Piano e il Regolamento della Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fibreno;

VISTO l'articolo 5 comma 5 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

CONSIDERATO che l'art. 9 comma 3) lettera b) della L.R. 29/97, definisce, tra l'altro, che, le predette misure di salvaguardia sono rinvenibili dalla Legge istitutiva della Riserva Naturale stessa (L.R. 29 gennaio 1983 n. 10), da applicarsi fino alla data di operatività della disciplina dell'Area Naturale Protetta contenuta nel Piano e nel Regolamento di cui agli artt. 26 e 27 della L.R. 29/97);



REGIONE
LAZIO

L.R. 29 gennaio 1983, n. 10



Ente gestore: **COMUNE DI POSTA FIBRENO**
P.zza C. Battisti, 4 - Posta Fibreno (FR)
Tel. 0776.887282 - Fax 0776.887309
Mail: info@comune.postafibreno.fr.it
Pec: comune@postafibrenopec.it



VISTO il comma 2) dell'art. 27 della L.R. 29/97 il quale recita: *"Sono comunque vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat. In particolare, è vietato quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della L. 394/1991"*;

VISTO l'art. 28 della L.R. 29/97 ed in particolare il comma 1) il quale stabilisce che: *"Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991"* e il comma 2) nel quale si dispone che *"il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), con il piano e il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati all'art. 33."*;

VISTA la legge Regione Lazio 19 settembre 1974 n. 61, recante *"Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea"*;

VISTA la legge Regione Lazio 28 ottobre 2002, n. 39 recante *"Norme in materia di gestione delle risorse forestali"*;

VISTO il Regolamento della Regione Lazio 18 aprile 2005, n. 7 *"Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 39/2002"* e s.m.i.;

VISTA la legge Regione Lazio 29 gennaio 1983 n. 10, istitutiva della *"Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fibreno"*, in particolare l'art. 8, che stabilisce le norme urbanistiche da osservarsi nel territorio della Riserva Naturale;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 11 del 2 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Riserva Naturale lago di Posta Fibreno. Presa d'atto nomina Direttore e ratifica del contratto di conferimento dell'incarico" con la quale si prende atto della nomina del Dr. Antonio Lecce quale Direttore della Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fibreno, giusta Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00001 del 26 gennaio 2021;

VISTO l'atto di organizzazione del Direttore n. 45 del 17 febbraio 2021 avente ad oggetto: Dott.ssa Franca Gentile. Responsabilità dei procedimenti complessi relativamente all'Area Tecnica, Settore 1 (Educazione Ambientale, Comunicazione, Promozione, Sviluppo Sostenibile e Conservazione della Natura);

CONSIDERATO che questa Riserva Naturale è sprovvista della figura professionale di Tecnico Settore Agricoltura, che possa istruire le relative pratiche di taglio piante;

PRESO ATTO che il Comune di Posta Fibreno, Ente Gestore della Riserva Naturale lago di Posta Fibreno, con delibera di Giunta Municipale n. 75 del 8 ottobre 2021, affida all'Agronomo Dott. Ivano De Marco nato a Sora (Fr) il 07/02/1978, C.F. DMRVNI78B071838L P.IVA: 02320550607; Iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Frosinone al n. 94 dal 29/01/2004; con studio tecnico in Sora (Fr), cap 03039, Via Colle Marchitto snc e Alvito (Fr), cap 03041, Via del Littorio n. 80, incarico per la cura delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni e dei Nulla Osta (art. 28 L.R. n.29/1997) relativi al taglio alberi ricadenti nel territorio del Comune di Posta Fibreno, compresa l'area interessata dalla Riserva Naturale lago di Posta Fibreno, ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 del 2005, per l'intera stagione di taglio (1 ottobre 2021 - 30 aprile 2022);

VISTA l'istruttoria acquisita al protocollo n. 285 del 17/01/2022, rilasciata dal Tecnico incaricato Dott. Agronomo Ivano De Marco, che sintetizza quanto segue: *" il fondo distinto al foglio n° 6, particella n° 827 ricade nel perimetro della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno e precisamente in zona B2. Considerata la natura dei luoghi, si esprime parere favorevole all'intervento di taglio di n. 1 pianta di Quercia in parte secca e nei pressi di una civile abitazione; l'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale n° 7 del 18 aprile 2005 e s.s. m.m. previste dal Regolamento Regionale 23 febbraio 2010, n. 1."*;

CONSIDERATO che le piante ricadono all'interno della zona **B2** della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Tecnico incaricato Dott. Agronomo Ivano De Marco, con verbale istruttorio datato 14/01/2022 e acquisito al protocollo n. 285 del 17/01/2022;

Per le ragioni sovraesposte che si intendono richiamate e trascritte, rilascia:

NULLA OSTA

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/97 e s.m.i., all'intervento di taglio di n. 1 pianta di Quercia in parte secca e nei pressi di una civile abitazione in Posta Fibreno (FR), località Carpello, contraddistinto al Foglio 6, mappale n. 827, di proprietà del sig. Iannotta Luigi, con le seguenti prescrizioni tecniche:
 - di osservare durante l'esecuzione dei lavori le norme previste nel Regolamento n.7/2005 pubblicato sul BURL del 30 aprile 2005;
 - di eseguire l'intervento nel più breve tempo possibile;
 - di utilizzare solo le piante individuate nel corso del sopralluogo;
 - di allontanare con solerzia il materiale di risulta;
 - di limitare le operazioni di taglio (abbattimento) allo stretto necessario, senza danneggiare gli alberi limitrofi a quelli oggetto di abbattimento, né tantomeno le cose;
 - il taglio è vietato nel periodo compreso tra il 1° maggio e 30 settembre. È ammesso lo sgombero del materiale allestito, anche nel periodo sopra detto, previa comunicazione scritta alla Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno e al **C.do Stazione dei Carabinieri Forestali di Sora**, competente per il territorio;
 - di portare al seguito durante l'esecuzione dei lavori il presente provvedimento ed eventuali ulteriori atti autorizzativi;
 - di conferire a discarica autorizzata tutti gli eventuali rifiuti prodotti.
2. È fatto **obbligo comunicare formalmente** a questa Riserva Naturale ed al C.do Stazione Carabinieri Forestale di Sora la **DATA di INIZIO LAVORI**, nonché la **DATA di FINE LAVORI**.
3. È demandata al Comune di Posta Fibreno, la verifica del titolo all'esecuzione dell'intervento, della legittimità dell'intervento e della congruità dello stesso rispetto alla normativa forestale, alla pianificazione territoriale vigente, nonché della presenza di ogni ulteriore autorizzazione, parere, nulla osta comunque denominati, avvertendo che il presente atto non esime il richiedente dall'ottenimento di tutti gli altri pareri e/o autorizzazioni, anche paesaggistiche, previsti dalla normativa vigente.
4. La presente Determinazione ha **validità di 18 mesi** dalla data del rilascio. Mantiene la sua efficacia affinché non sopravvengano fatti o atti che comportino una nuova valutazione dell'interesse pubblico. Nel caso il provvedimento autorizzativo comunale conseguente all'espressione della presente Determinazione risulti scaduto prima della realizzazione dell'intervento autorizzato, il rinnovo dello stesso dovrà essere sottoposto a nuova valutazione da parte di questa Riserva Naturale.
5. La Riserva Naturale si riserva di effettuare, attraverso suo personale, sopralluoghi per la verifica del rispetto delle condizioni del presente Nulla Osta.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni impartite, così come la mancata comunicazione di inizio e fine lavori, determinerà l'applicazione delle sanzioni così come previste dall'art. 38 della L.R. 29/97.
7. Per quanto concerne le eventuali responsabilità civili e penali a persone e a cose afferenti all'esecuzione dell'intervento oggetto del presente nulla osta sono comunque da intendersi attribuite al richiedente del presente nulla osta. Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri Organi ed Autorità.
8. La piena validità del presente Nulla Osta resta subordinata al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Posta Fibreno il 17 gennaio 2022

IL TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Antonio LECCE

Antonio Lecce

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Franca GENTILE

Franca Gentile



IL DIRETTORE

Dr. Antonio LECCE



